

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361 – F. +39 0422.55190

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Lisa Fedrigo** Dottore Commercialista – **Elisa Borsato** – Dottore Commercialista

Lucrezia Carraro Dottoressa

Treviso, 09 giugno 2022

1

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE 10/2022 (composta di n. 25 pagine)	
1 Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021	2
2 Aggiornamento della classificazione ATECO	2
3 Acquisto di veicoli non inquinanti - Nuovi incentivi	2
4 Autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19 - Chiarimenti	3
5 Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica - Chiarimenti	4
6 Credito d'imposta alle imprese agricole e della pesca per l'acquisto di carburante - Utilizzo in compensazione nel modello F24	5
7 Crediti d'imposta della legge di bilancio 2022 - Chiarimenti	6
8 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Adempimenti documentali - Indicazione del riferimento normativo	6
9 Distruzione volontaria di beni - Esclusione dal super-ammortamento	6
10 Riduzione a metà dell'aliquota IRES per enti "non profit" - Chiarimenti	7
11 Ravvedimento operoso - Condotte fraudolente	7
12 Prezzi di trasferimento (c.d. "transfer pricing") - Intervallo di libera concorrenza - Istruzioni operative	7
13 Comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari - Modifica dei termini di trasmissione	8
14 Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Estensione degli Stati partecipanti	8
Giugno 2022: principali adempimenti	10

1	APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021
	La circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2022 n. 18 illustra le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d'imposta 2021, senza fornire indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.
1.1	INTERVENTI DI NATURA EMERGENZIALE Per far fronte agli effetti negativi determinatisi a causa dell'emergenza COVID-19, limitatamente al periodo d'imposta 2021, è contemplata: • l'operatività di specifiche cause di esclusione; • l'approvazione di correttivi agli indicatori di affidabilità e di anomalia che operano in sede di applicazione dell'ISA tramite l'apposito <i>software</i>. Le cause di esclusione di natura emergenziale riguardano i soggetti che: • hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019; • hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019; • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (indicati nella Tabella n. 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale). Ricorrendo una di tali cause di esclusione, permane comunque l'obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Inoltre, il soggetto è escluso dal regime premiale ISA.
2	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO
	Con la ris. 4.5.2022 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito dell'aggiornamento 2022 della classificazione ATECO, i contribuenti sono tenuti a valutare se il codice ATECO comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. L'adozione della nuova classificazione ATECO non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72. In ogni caso, qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati: • se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; • se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (AA7/10, AA9/12 o AA5/6).
3	ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - NUOVI INCENTIVI
	Con il DPCM 6.4.2022, pubblicato sulla G.U. 16.5.2022 n. 113, sono stati previsti ulteriori contributi (nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità) per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di determinate tipologie di veicoli non inquinanti: • dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.12.2022; • nelle annualità 2023 e 2024. Applicazione temporale della misura per il 2022 A stretto rigore di legge, in assenza di disposizioni derogatorie ad hoc, il DPCM 6.4.2022 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U., ossia il 31.5.2022.

	Tuttavia, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE), i contributi per il 2022 spettano per gli acquisti dal 16.5.2022 al 31.12.2022.
3.1	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI L'art. 2 co. 1 lett. f) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziare, un contributo: • a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi; • che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica; • con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4. Misura del contributo Il contributo è riconosciuto in misura pari a: • 4.000,00 euro, per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; • 6.000,00 euro, per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; • 12.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; • 14.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.
3.2	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO Per le modalità di attuazione dei contributi in esame rimangono valide, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 20.3.2019 (emanato in relazione ad analoghi incentivi pregressi). Con la circolare 16.5.2022, il MISE ha inoltre fornito ulteriori informazioni operative e i moduli per l'accesso agli incentivi. Per la fruizione del contributo: • il concessionario/rivenditore procede (dal 25.5.2022 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare per ciascuna annualità) alla prenotazione del contributo sulla piattaforma del sito https://ecobonus.mise.gov.it; • il contributo viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal concessionario/rivenditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo); • il concessionario/rivenditore dei veicoli viene rimborsato, dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi, dello sconto applicato; • queste ultime possono recuperare detti importi come credito d'imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24. I concessionari/rivenditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.
4	AUTODICHIARAZIONE PER I MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID-19 - CHIARIMENTI Con le risposte a interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08011 e 11.5.2022 n. 5-08035 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'autodichiarazione sul rispetto dei massimali degli aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19, prevista dal DM 11.12.2021.

4.1	SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE L'AUTODICHIARAZIONE L'autodichiarazione riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento (ad esempio, per le PMI).
4.2	CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE Nell'autodichiarazione vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati: - le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica; - l'allocatione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Quadro temporaneo (il beneficiario, infatti, può scegliere nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti); - in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
4.3	TERMINE DEL 30.6.2022 Considerando che la fornitura dei dati contenuti nell'autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA), il differimento della data del 30.6.2022 per la presentazione della stessa pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31.12.2022 per l'assolvimento di tale obbligo di registrazione.
5	CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA - CHIARIMENTI
	Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 sono stati forniti chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore e di quelle diverse dalle precedenti (artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022, 3 e 9 del DL 21/2022).
5.1	IMPRESE ENERGIVORE Per accedere alle agevolazioni, le imprese energivore devono: - possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DM 21.12.2017; - risultare iscritte nell'elenco CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), di cui all'art. 6 del DM 21.12.2017, relativo all'anno 2022. Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.
5.2	COSTI AGEVOLABILI Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per: - l'energia elettrica (incluse le perdite di rete); - il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità); la commercializzazione.

	Si tratta della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia". Sono invece escluse le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.
5.3	MODALITÀ DI UTILIZZO L'utilizzo parziale in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta impedisce la cessione della quota di credito non utilizzata.
6	CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
	L'art. 18 del DL 21.3.2022 n. 21, conv. L. 20.5.2022 n. 51, ha previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività. Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2022 n. 23 sono state stabilite le modalità di utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta in esame.
6.1	DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.
6.2	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile: • in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022; • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. Codice tributo Per consentire l'utilizzo in compensazione nel modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2022 n. 23 ha istituito il codice tributo "6965". Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24: • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". Presentazione del modello F24 Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
6.3	CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (es. banche). Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le medesime modalità del cedente, sempre entro il 31.12.2022.

7	CREDITI D'IMPOSTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 - CHIARIMENTI
	Con la circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 14, sono state analizzate le modifiche previste dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in materia di crediti d'imposta.
7.1	AGEVOLAZIONI ANALIZZATE La circolare si occupa delle modifiche normative apportate ai crediti d'imposta relativi: • agli investimenti in beni strumentali; • alla ricerca e sviluppo e all'innovazione; • alla quotazione delle PMI; • ad altre misure agevolative, quali il credito d'imposta librerie e il bonus acqua potabile.
7.2	BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0 - PLAFOND Con particolare riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, è stato chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025 (come sembrava emergere dalla lettera della norma).
8	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI - INDICAZIONE DEL RIFERIMENTO NORMATIVO
	Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, in base al quale le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 co. 1054 - 1058-ter della L. 178/2020.
8.1	DOCUMENTO DI TRASPORTO La dicitura con il riferimento normativo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene.
8.2	VERBALE DI COLLAUDO O INTERCONNESSIONE La dicitura non deve invece essere riportata nel "verbale di collaudo o di interconnessione", nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati), essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.
9	DISTRUZIONE VOLONTARIA DI BENI - ESCLUSIONE DAL SUPER-AMMORTAMENTO
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2022 n. 317 ha precisato che, in caso di eliminazione di beni dal processo produttivo tramite distruzione volontaria realizzata dalla società per una precisa strategia imprenditoriale (nel caso di specie, la volontà di operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi), la società non può continuare a fruire della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la distruzione dei beni stessi. Tale conclusione è coerente con quanto precisato in riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9 (§ 7.2), secondo cui il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione (prevista dall'art. 1 co. 1060 della L. 178/2020 nell'ipotesi in cui "i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero" nel c.d. "periodo di sorveglianza"), dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.

10	RIDUZIONE A METÀ DELL'ALiquOTA IRES PER ENTI "NON PROFIT" - CHIARIMENTI
	La circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15 analizza l'art. 6 del DPR 601/73, che prevede la riduzione alla metà dell'aliquota IRES per gli enti che svolgono attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.
10.1	RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA La misura agevolativa è fruibile dalle categorie di enti individuate (es. enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza), se possiedono la personalità giuridica. Il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto l'agevolazione è legata ad un giudizio di "meritevolezza" (utilità sociale) sull'attività svolta, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi. L'appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale sul fine dichiarato.
10.2	REDDITI DERIVANTI DAL GODIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Per gli enti religiosi, la disposizione agevolativa si applica ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di "religione o di culto".
11	RAVVEDIMENTO OPEROSO - CONDOTTE FRAUDOLENTE
	L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 12.5.2022 n. 11, ha specificato che il ravvedimento operoso è possibile anche per sanare le condotte di tipo fraudolento. Il chiarimento si è reso necessario al fine di superare il precedente orientamento contenuto nella C.M. 10.7.98 n. 180 sub art. 13, in cui era stata sostenuta la tesi negativa, che traeva fondamento dal fatto che una condotta fraudolenta non può essere espressione di un "errore" da sanare. Trattasi di interpretazione normativamente desueta, considerato che, come sancisce espressamente l'art. 13 del DLgs. 74/2000, a livello penale tributario il ravvedimento operoso rappresenta addirittura una causa di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele, fraudolenta oppure omessa. Omessa dichiarazione Per quanto riguarda l'omessa dichiarazione, viene specificato che se, ai fini della non punibilità penale, il pagamento avviene dopo i 90 giorni (decorso i 90 giorni il ravvedimento per la tardiva dichiarazione è inibito) occorre versare le sanzioni in misura piena, senza dunque alcuna riduzione.
12	PREZZI DI TRASFERIMENTO (C.D. "TRANSFER PRICING") - INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA - ISTRUZIONI OPERATIVE
	In merito alla nozione di "intervallo di libera concorrenza" di cui all'art. 6 del DM 14.5.2018, di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110 co. 7 del TUIR (c.d. "transfer pricing"), l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 24.5.2022 n. 16, ha chiarito che: • se le operazioni hanno il medesimo grado di comparabilità con l'operazione controllata va considerato l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario selezionato (c.d. "full range");

	se, invece, le transazioni non hanno lo stesso grado di comparabilità, è necessario riferirsi agli “strumenti statistici” individuati dalle Linee Guida OCSE per restringere l'intervallo. In entrambi i casi sopra riportati, tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo sono considerati conformi al principio di libera concorrenza. Se l'indicatore finanziario ricade al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, la società deve fornire idonea documentazione al fine di evitare la ripresa fiscale; se questa prova non viene fornita, o è fornita in modo non soddisfacente, la ripresa è effettuata individuando il “punto” che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo. Ove si debba fare riferimento al più complesso sistema degli strumenti statistici, la collocazione dell'indicatore finanziario avverrebbe all'interno di un intervallo “ristretto”, come ad esempio quello basato sui percentili.
13	COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE
	Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227 ha modificato i termini di invio e alcuni aspetti operativi delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria.
13.1	DECORRENZA Le modifiche previste dal provvedimento in esame si applicheranno dall'1.1.2023.
13.2	MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE Le comunicazioni relative a ciascun mese sono attualmente effettuate entro il mese successivo, mentre, dal 2023, dovranno essere trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo (il sabato è considerato giorno non lavorativo). Il termine per la comunicazione integrativa annuale è stabilito entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Dal 2023 il termine è differito all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo). In ogni caso, non saranno considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l'ultimo giorno del mese.
14	SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - ESTENSIONE DEGLI STATI PARTECIPANTI
	Il DM 4.5.2022, pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110, ha esteso le procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015. I nuovi Stati a cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i dati dei conti intrattenuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani dai rispettivi residenti (Allegato C) sono l'Albania, l'Ecuador, il Kenya e la Nigeria (con decorrenza dai dati riferiti all'anno 2021): il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 83.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

I nuovi Stati dai quali l'Agenzia delle Entrate riceverà i dati dei conti intrattenuti da soggetti residenti in Italia presso le banche e gli altri intermediari finanziari ivi localizzati (Allegato D) sono invece la Giamaica, il Kenya, la Moldavia (Moldova) e l'Uganda: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 116.

9

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

Giugno 2022: principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2022	Acconto IMU 2022	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2022, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021. Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus: • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2022; • la prima rata dell'IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104. Dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".
16.6.2022	Saldo IMU 2021 e acconto IMU 2022 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2021; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2022, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2021. Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus: • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2022; • la prima rata dell'IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.
16.6.2022	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 non è di almeno 500,00 euro. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- in un'unica soluzione entro il 31.8.2022; - oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16.11.2022, senza interessi e sanzioni (art. 22-<i>bis</i> del DL 21/2022). A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022); i versamenti oggetto di proroga sono effettuati: - in un'unica soluzione entro il 16.9.2022; - oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.
16.6.2022	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2022; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: - in un'unica soluzione entro il 31.8.2022; - oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16.11.2022, senza interessi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022). A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022); i versamenti oggetto di proroga sono effettuati: • in un'unica soluzione entro il 16.9.2022; • oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.
16.6.2022	Versamento rata saldo IVA 2021	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
23.6.2022	Domande contributo investimenti imprese agricole	Le imprese agricole, attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 17.00, le istanze per la concessione di un contributo destinato a favorire la realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività: • mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it; • utilizzando l'apposito modulo.
27.6.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di maggio 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di maggio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30.6.2022	Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19	I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID-19 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato. L'autodichiarazione va presentata: - mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa; - direttamente o tramite un intermediario abilitato. In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.6.2022, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
30.6.2022	Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020	I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell'importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020: - non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni; - senza applicazione di sanzioni e interessi.
30.6.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; - del saldo per l'anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2022 dell'addizionale comunale; - del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; - del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'imposta sostitutiva (15% o

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: - saldo dei contributi per l'anno 2021; - primo acconto dei contributi per l'anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: - in un'unica soluzione entro il 31.8.2022; - oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
30.6.2022	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- del saldo IRAP per l'anno 2021; - dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamento saldo IVA 2021	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022. Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2022	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2022	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.6.2022	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: - la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020; - l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; - l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
30.6.2022	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; - l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; - il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2022	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni	Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: - a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; - di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. L'obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.
30.6.2022	Dichiarazione IMU 2021	I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021, qualora obbligatoria. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021: - esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; - utilizzando lo specifico modello.
30.6.2022	Ravvedimento IMU 2021	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.6.2022	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale. In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica: - direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; - entro il 30.11.2022.
30.6.2022	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2022 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2022.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	REDDITI PF 2022	Il quadro AC del modello REDDITI PF 2022 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2022. In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 30.11.2022.
30.6.2022	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2021	Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2022 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2021 relativa al 2020; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2022	Rivalutazione all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2020, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11%, devono versare la terza e ultima rata dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2020.
30.6.2022	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2022. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2022	Comunicazione contratti di locazione breve	Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati: • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2021 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; • per i quali non siano state operate ritenute. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
30.6.2022	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno: • con riferimento agli anni 2020 e 2021; • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato; • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.
30.6.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.